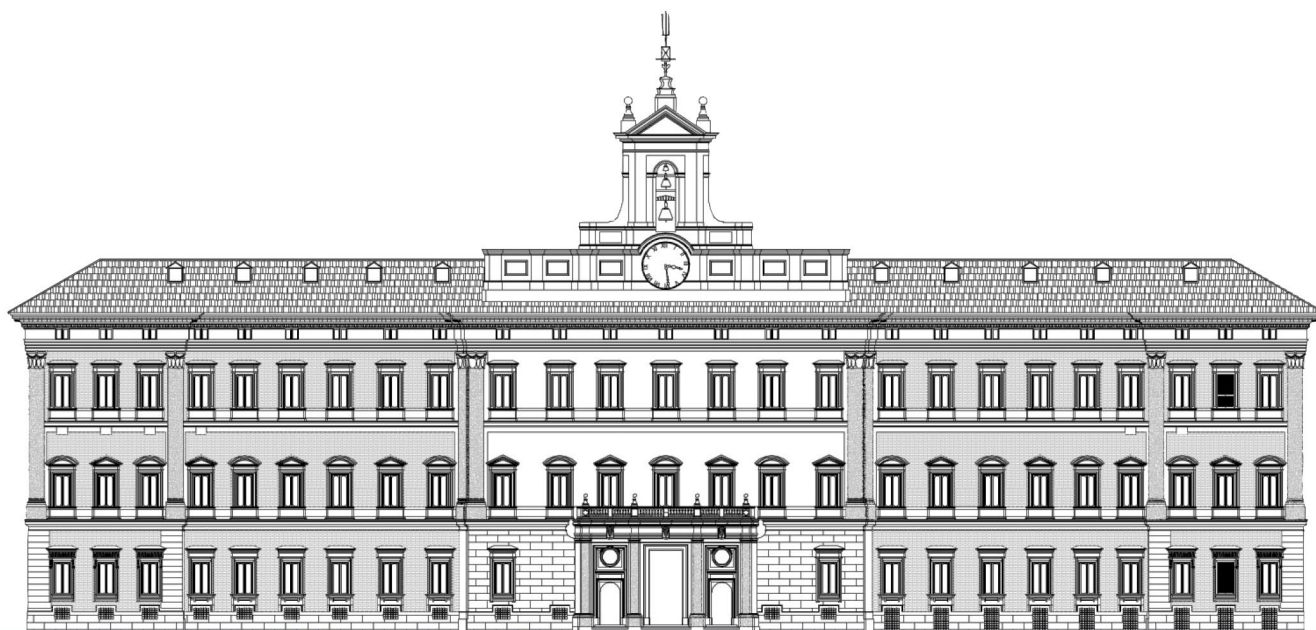




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1858

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle
vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles

N. 98 – 15 dicembre 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1858

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle
vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles

N. 98 – 15 dicembre 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI.....	- 3 -
ARTICOLI 1 E 2	- 3 -
ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLA STRAGE DELLO STADIO	
HEYSEL DI BRUXELLES.....	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1858
Titolo:	Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica:	assente
Relatore per la Commissione di merito:	Perissa (FDI)
Commissione competente:	I Commissione (Affari costituzionali)

PREMESSA

Il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles.

Il testo iniziale, composto da due articoli, non è corredato di relazione tecnica.

È oggetto della presente Nota il testo originario del provvedimento trasmesso, durante l'esame in sede referente, dalla VII Commissione (Cultura) alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri (seduta del 6 maggio 2025).

Si esaminano di seguito le norme che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1 e 2

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles

Le norme prevedono quanto segue:

- la Repubblica riconosce il giorno 29 maggio di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles¹ (articolo 1, comma 1);

¹ Si rammenta che la strage dell'Heysel fu una tragedia avvenuta mercoledì 29 maggio 1985 allo stadio Heysel di Bruxelles, in occasione della finale di Coppa dei Campioni di calcio tra Juventus e Liverpool. La strage si consumò poco prima dell'inizio della partita, a seguito di un attacco da parte di un gruppo di *hooligans* inglesi che riuscì a distruggere le deboli recinzioni che li separavano dal settore adiacente ove erano collocati per lo più sostenitori italiani (anche se non appartenenti a tifoserie organizzate): una folla di spettatori presi dal panico si ammassò quindi contro il muro opposto al lato dal quale provenivano i tifosi inglesi, che finì per franare. Si contarono 39 persone rimaste uccise, di cui 32 italiane, e 600 ferite (Cfr. Dossier n. 432 Servizio Studi della Camera dei deputati del 14 maggio 2025).

- la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949 (articolo 1, comma 2);

Si ricorda che la legge n. 260 del 1949, "Disposizioni in materia di ricorrenze festive", all'articolo 2, individua i giorni festivi, agli effetti dell'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, e all'articolo 3 individua talune solennità civili che non sono considerate giorni festivi e per le quali erano originariamente previsti gli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici. Successivamente, la legge n. 54 del 1977, "Disposizioni in materia di giorni festivi", ha comunque previsto che:

- le solennità civili di cui alla citata legge del 1949 non determinino riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici (articolo 2);
- dette solennità civili (oltre ad altre ricorrenze) che ricadono in giorni feriali non costituiscano giorni di vacanza né possano comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado (articolo 3);
- in occasione della Giornata nazionale, le amministrazioni pubbliche, anche in collaborazione o in coordinamento con la Federazione italiana giuoco calcio, gli enti pubblici e privati, le associazioni e le società sportive, i circoli culturali, le scuole di ogni ordine e grado e le università possono promuovere, in tutto il territorio nazionale, specifiche iniziative volte alla diffusione della conoscenza della tragedia occorsa il 29 maggio 1985 nello stadio Heysel di Bruxelles (articolo 2, comma 1);
- la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (RAI-Radiotelevisione italiana Spa), nell'ambito della propria programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, in occasione della Giornata nazionale, riserva appositi spazi alla divulgazione e al ricordo delle vittime della strage dell'Heysel, in quanto patrimonio culturale, sportivo e sociale italiano (articolo 2, comma 2);
- all'attuazione delle disposizioni in esame si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 2, comma 3).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che il provvedimento in esame riconosce il giorno 29 maggio di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles. Viene stabilito che alla predetta Giornata non sono associati gli effetti delle festività civili² (articolo 1) e che, in occasione della stessa, le amministrazioni pubbliche, anche in collaborazione o in coordinamento con la Federazione italiana giuoco calcio, gli enti pubblici e privati, le associazioni e le società sportive,

² Di cui alla legge n. 260 del 1949.

i circoli culturali, le scuole di ogni ordine e grado e le università possono promuovere, in tutto il territorio nazionale, specifiche iniziative volte alla diffusione della conoscenza della predetta strage. Viene, altresì, stabilito che la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nell'ambito della propria programmazione, riservi appositi spazi alla divulgazione e al ricordo delle vittime della strage in occasione della Giornata nazionale. Viene infine specificato che all'attuazione delle disposizioni in esame si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza (articolo 2).

Tanto premesso, in merito all'istituzione della Giornata nazionale, non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che ad essa non sono connessi gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949, non determinando pertanto effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico.

Non si hanno osservazioni da formulare neppure in merito alle specifiche iniziative dedicate alla Giornata, promosse da amministrazioni pubbliche, stante il loro carattere facoltativo, potendo dunque le stesse essere attuate al sussistere di disponibilità in bilancio, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 2.

Infine, con riguardo agli spazi che la RAI dovrà riservare alla divulgazione e al ricordo delle vittime della strage in occasione della Giornata nazionale, considerato che tale attività non è configurata come facoltativa dalla disposizione, appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che la medesima possa essere svolta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con la predetta clausola di invarianza, essendo la RAI inclusa nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 2 reca una clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale all'attuazione delle disposizioni in esso contenute si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, in considerazione del novero dei soggetti pubblici a vario titolo coinvolti dal provvedimento in esame, potrebbe valutarsi l'opportunità di allineare la formulazione della clausola di invarianza a quella più comunemente utilizzata nella prassi, stabilendo che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvederanno all'attuazione del provvedimento medesimo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.